



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)

Tel 0785/222204-222205-222208

Mail: plus@unionemarghine.it PEC: protocollo@pec.unionemarghine.it



UFFICIO PLUS

CAPITOLATO

SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

SEGRETARIATO SOCIALE

ANNO 2026-2027

(N.16 MESI)

INDICE

- Art. 1 Oggetto Dell'appalto
- Art. 2 Caratteristiche Del Servizio – Finalità E Obiettivi
- Art. 3 Durata Dell'appalto E Modalità' Di Funzionamento Del Servizio
- Art. 4 Importo Dell'appalto E Modalità Di Aggiudicazione
- Art.5 Personale Da Impiegare E Sostituzioni
- Art. 6 Opzioni Per Rinnovo Contratto
- Art. 7 Revisione Prezzi
- Art. 8 Personale Impiegato Nell'esecuzione Delle Prestazioni
- Art. 9 Oneri E Obblighi Diversi A Carico Dell'appaltatore
- Art. 10 Anticipazione Del Prezzo
- Art. 11 Pagamenti In Acconto E Ritenute A Garanzie – Tempi Di Pagamento
- Art. 12 Pagamenti A Saldo
- Art. 13 Percentuale Interesse Per Ritardato Pagamento
- Art. 14 Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
- Art. 15 Cessione Del Credito
- Art. 16 Direttore Dell'esecuzione
- Art. 17 Esecuzione Delle Prestazioni
- Art. 18 Ultimazione Delle Prestazioni
- Art. 19 Divieto Di Modifiche Introdotte Dall'esecutore
- Art. 20 Modifiche In Corso Di Esecuzione
- Art. 21 Subappalto E Subcontratto
- Art. 22 Divieto Di Cessione Del Contratto – Cessione Dell'azienda
- Art. 23 Garanzia Definitiva
- Art. 24 Coperture Assicurative
- Art. 25 Disposizioni In Materia Di Sicurezza
- Art. 26 Gestione Dei Sinistri
- Art 27 Certificato Di Regolare Esecuzione
- Art.28 Riservatezza
- Art.29 Penalità Per Mancato Rispetto Degli Obblighi Contrattuali
- Art.30 Grave Errore Contrattuale
- Art.31 Riserve E Reclami - Procedimento Iscrizione Riserve
- Art.32 Osservanza Di Capitolato, Leggi, Norme E Regolamenti
- Art.33 Trattamento Dati Personali
- Art.34 Forma E Spese Contrattuali
- Art.35 Domicilio E Recapito Dell'impresa
- Art. 36 Foro Competente
- Art.37 Modalità Di Appalto
- Art.38 Estensione Degli Obblighi Di Condotta Previsti Dal Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato di appalto la gestione del Servizio di Segretariato Sociale, in conformità con quanto previsto dalla Programmazione Plus, ai sensi di quanto disciplinato dalle Linee Guida Fondo Povertà all'Obiettivo 3.

Il servizio prevede l'attivazione di uno sportello di Segretariato Sociale nei 10 Comuni afferenti all'Ambito Plus di Macomer, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i Comuni del territorio.

Art. 2 Caratteristiche del servizio - Finalità e obiettivi

Il servizio di Segretariato Sociale è considerato dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" come un livello essenziale di assistenza (L. 328/00, art. 22, comma 4) e costituisce una delle modalità di intervento sociale.

L'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire unitarietà di accesso ai servizi e prevede capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Il servizio di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati e nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche.

Il Servizio di segretariato sociale può essere realizzato anche in relazione alle funzioni necessarie per l'attivazione dei "Sostegni" nell'ambito del PAIS dell'Assegno di Inclusione.

Il Segretariato Sociale è un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, socio-sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Esso è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali ed orienta il cittadino verso gli stessi, quando la necessità rilevata lo renda necessario.

Attraverso il personale impiegato, le attività erogate dovranno pertanto essere le seguenti:

- accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;
- informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;
- orientamento e accompagnamento all'utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali;
- segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico;
- la raccolta dati sulla domanda e sulle risposte erogate.

Dovranno essere inoltre assicurate azioni di supporto a favore del servizio sociale comunale per l'assolvimento ad obblighi informativi e relativi atti amministrativi (es SIUSS, SIPSO ecc). Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con gli operatori dell'ufficio di Piano e con gli operatori sociali dei Comuni del distretto.

Art. 3 - Durata dell'appalto e modalità di funzionamento del servizio

La durata del presente servizio è stabilita in n. 16 mesi con avvio nel mese di settembre 2026 e conclusione a dicembre 2027.

Il servizio prevede l'attivazione di uno sportello di Segretariato Sociale nei 10 Comuni afferenti all'ambito di Macomer, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i Comuni del territorio in giorni e orari di apertura che verranno concordati all'atto dell'avvio dello stesso. L'attività dovrà pertanto interessare il territorio dei Comuni afferenti al Distretto Macomer e che comprendono 10 Comuni (Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia). Le attività verranno effettuate presso i locali messi a disposizione da parte dei Comuni dell'ambito, con modalità e tempi da definire.

La ditta dovrà garantire minimo 2 operatori, per un monte ore totale di circa n.3088 con una media settimanale di circa 50 ore complessive, e di 1 coordinatore per un totale di 122 ore per una media settimanale di n.2 ore, da effettuare per il periodo presunto settembre 2026-dicembre 2027 e comunque sino all'esaurimento del monte ore previsto.

Il **Coordinatore** del servizio incaricato dalla Ditta è responsabile della programmazione e della gestione delle attività e del coordinamento degli operatori.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo previsto è pari a euro 92.030,7 esclusa IVA (tot. 112.227,45) per l'intero periodo, suddiviso sulla base del piano economico sotto indicato.

<i>Personale</i>	<i>ore</i>	<i>senza iva</i>	<i>con iva</i>
2 operatori	3088	88.532,96 €	108.010,21 €
1 coordinatore	122	3.497,74 €	4.267,24 €
	3210	92.030,70 €	112.277,45 €

Art. 5 - Personale da impiegare e sostituzioni

La ditta dovrà garantire almeno 2 operatori in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Assistente sociale

Requisiti:

1. Laurea specialistica o triennale in servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 o diploma conseguito presso scuole dirette a fini speciali;
2. Iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;
Si specifica che il personale impiegato dovrà avere conoscenze nell'ambito dei servizi di contrasto alle povertà o in alternativa essere formato dal soggetto gestore.
3. Essere muniti di patente e di auto.

Operatore di segretariato sociale con specifica qualifica

1. Diploma di scuola media superiore/ Laurea

Si specifica che il personale impiegato dovrà avere conoscenze nell'ambito dei servizi di contrasto alle povertà o in alternativa essere formato dal soggetto gestore.

2. Essere muniti di patente e di auto

Operatore con esperienza specifica di segretariato sociale di almeno 6 mesi

1. Diploma di scuola media superiore/ Laurea

Si specifica che il personale impiegato dovrà avere conoscenze nell'ambito dei servizi di contrasto alle povertà o in alternativa essere formato dal soggetto gestore

2. Essere muniti di patente e di auto

Coordinatore

1. Diploma di scuola media superiore/ Laurea

Si specifica che il personale impiegato deve avere esperienza nel coordinamento di servizi sociali.

La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie; in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente. La ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti da parte dell'ufficio di Piano. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con la responsabile dell'ufficio di Piano, o suo delegato.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.L. n. 36/23 e smi;

- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;

L’Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere.

Art. 6 - Opzioni Per Rinnovo Contratto

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 3.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale. L’opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell’art. 120, c. 11 del D.Lvo n. 36/23e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

Art. 7 - Revisione Prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Art. 8 - Personale Impiegato Nell’esecuzione Delle Prestazioni

L’Impresa si fa carico di fornire al personale un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l’Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell’Impresa deve prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 9 - Oneri E Obblighi Diversi A Carico Dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f) l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- g) nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente della ditta appaltatrice che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 10 - Anticipazione Del Prezzo

All'Impresa non sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 125, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i. Il servizio oggetto dell'appalto, infatti, rientra nelle ipotesi di cui all'art.33 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/2023.

Art. 11 - Pagamenti In Acconto E Ritenute A Garanzie – Tempi Di Pagamento

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita a misura.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- schede orarie mensili degli operatori.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125, c. 2 e 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 12 - Pagamenti A Saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 125, c. 7 del D.Lvo n. 36/23 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 13 - Percentuale Interesse Per Ritardato Pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i..

Art. 14 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 15 – Cessione Del Credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e smi e l'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23 in forza dell'art. 39 del medesimo allegato II.14. In caso venga accolta la cessione del credito si segnala, sin da ora, che il pagamento al cessionario sarà effettuato solo dopo le verifiche di rito previste dalla vigente normativa in capo al cedente.

Art. 16 – Direttore Dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 e seguenti del D.Lvo n. 36/23 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore; in caso di dissenso su quanto disposto dal DEC la ditta appaltatrice deve comunque eseguire quanto ordinato dal DEC stesso apponendo, eventualmente, riserva sui documenti contabili.

Art. 17 - Esecuzione Delle Prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile unico del progetto autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del D.Lvo 36/23 e s.m.i., è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 9, del D.Lvo n. 36/23, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa

dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lvo n. 36/23 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento secondo quanto previsto dalla norma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art. 18 - Ultimazione Delle Prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 19 – Divieto Di Modifiche Introdotte Dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20 - Modifiche In Corso Di Esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lvo n. 36/23 e dell'art. 5, c. 6 dell'allegato II.14 al D.Lvo n. 36/23, la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice **ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno** rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga **variazioni in diminuzione** nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lvo n. 36/23 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di prestazioni e servizi afferenti l'oggetto del presente appalto nel caso in cui vengano erogate dagli enti competenti risorse economiche ulteriori per la stessa finalità;
- b) per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - 2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lvo n. 36/23;

Nei casi di cui sopra lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- 1. le soglie fissate all'articolo 14 del D.lvo n. 36/23;
- 2. il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata **sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del D.lvo n. 36/23, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla lettera d).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati secondo quanto previsto nell'art. 35 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di

detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 21 – Subappalto E Subcontratto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa. Trattandosi di servizio alle persone non è ammesso il subappalto ed il subcontratto.

Art. 22 – Divieto Di Cessione Del Contratto – Cessione Dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell'articolo 120 c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/23 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 23 – Garanzia Definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/23 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione oggetto del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 24 - Coperture Assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 25 - Disposizioni In Materia Di Sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 26 – Gestione Dei Sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

1. tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 27 – Certificato Di Regolare Esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.14 al D.lvo n. 36/23 è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del progetto.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del direttore dell'esecuzione;

4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 50, c. 7 del D.Lvo n. 36/23 è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/23 e smi.

Art. 28 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.

Art. 29 - Penalità Per Mancato Rispetto Degli Obblighi Contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Mancata comunicazione al DEC dei dati e informazioni previsti e richiesti	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Rottura o utilizzo improprio delle attrezzature e arredi consegnati dall'Ente	Euro 200,00 (per ogni inadempimento)
Mancata indicazione del referente dell'Impresa e delle eventuali modifiche	Euro 100,00
Mancata comunicazione del domicilio aziendale	Euro 100,00
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D. Lvo n.81/08 e smi.	Euro 100,00 per ogni inadempienza
Mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, dipendente dalla volontà della ditta	Euro 150,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione
Mancata consegna all'Ufficio di Piano delle relazioni sull'andamento del servizio e della documentazione prevista dal presente capitolato	Euro 200,00 per ogni inadempienza

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3

giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 30 - Grave Errore Contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore contrattuale
Impiego di personale in numero e qualifica inadeguate a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni
Comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso gli utenti e le autorità e/o scorretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente
Comportamento degli operatori caratterizzato da imperizia o negligenza tali da causare una situazione di pericolo per l'utente
Assenza ingiustificata da parte degli operatori presso la sede del servizio
Sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore
Concessione subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato
Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
Cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento
Mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali
Applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 29 durante la validità dell'appalto
Mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none">- trattamento economico e normativo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lvo n. 36/23 e s.m.i;- mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;- mancato inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;- mancata formazione e informazione al personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 122 e seguenti del D.Lvo n. 36/23. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 31 - Riserve E Reclami - Procedimento Iscrizione Riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; in particolare, devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i.

Art. 32 - Osservanza Di Capitolato, Leggi, Norme E Regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 33 – Trattamento Dati Personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di

sicurezza adottate.

Art. 34 – Forma E Spese Contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma della scrittura privata, art. 18, c. 1 D.lvon. 36/23.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

Art. 35 - Domicilio E Recapito Dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 36 - Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 37 – Modalità Di Appalto

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nella lettera di invito.

Art. 38 - Estensione Degli Obblighi Di Condotta Previsti Dal Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione n. 11 del 15.04.2016, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, e smi vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".